

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-16 luglio 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 16 luglio 2021 non ci sono particolari appuntamenti con il Fisco se non quelli periodici.

In particolare, al 16 luglio, vanno segnalate le seguenti scadenze:

- i versamenti delle ritenute d'acconto sulle somme di competenza di giugno;
- il versamento dell'IVA periodica del mese di giugno;
- il versamento della seconda rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti titolari di partita IVA;
- il ravvedimento dei versamenti, scaduti il 16 giugno, non effettuati o effettuati in misura insufficiente. Sempre in merito al ravvedimento, si segnala anche il versamento della prima rata IMU entro il 16 luglio con la sanzione ridotta ad un decimo.

1 GIOVEDÌ

IMPOSTE INDIRETTE

Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene <i>oppure</i> per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo va-</p>

	<p>riabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
--	---

15

GIOVEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti del mese e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

IVA

Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta di-

	stinti per aliquota Iva applicata.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI conta-bili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

16 VENERDÌ**ACCISE****Accise**

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di giugno.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021.

Soggetti obbligati - Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 4034 – IRPEF-acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3801 – Addizionale regionale IRPEF;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
- 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione.

Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, titolari di partita IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003 – IRES-saldo;
- 2001 – IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla

	base della dichiarazione annuale”.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio” in luogo del codice tributo “1004”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su corrisposti ad imprese</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di giugno da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti</p>

	<p>pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di giugno in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese di giugno ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute</p>

	su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato su incrementi di produttività ed efficienza</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di giugno in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione</p>

	<p>all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese di giugno che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di giugno derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su dividendi e utili</p> <p>Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate

	<p>pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035 – dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; • 1035 – dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035 – dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036 – dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vinte e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di giugno ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -Saldo".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di giugno.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a giugno relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6006 - Versamento Iva mensile-giugno”.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di giugno da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

RAVVEDIMENTO	Ravvedimento versamento IMU – Entro 30 giorni Attività - Regolarizzazione del versamento della prima rata IMU non versata o versata in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2021. Soggetti obbligati - Soggetti tenuti al versamento dell'IMU per il 2021. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, utilizzando i codici tributo relativi alle tipologie di immobili. Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.
---------------------	--

SCADENZE AGGIORNATE AL 28 GIUGNO 2021

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Ravvedimento IMU – L'adempimento

*Entro il 16 luglio 2021, chi ha ommesso di versare o ha versato in misura insufficiente la prima rata dell'IMU 2021 può correre ai ripari utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento comporta il versamento di una sanzione ridotta via via maggiore quanto più tempo passa dalla scadenza ordinaria del 16 giugno.
In particolare, per chi si ravvede entro il 16 luglio la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%) oltre agli interessi calcolati con il tasso legale (dal 1° gennaio 2021 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,01% in ragione d'anno).*

Soggetti obbligati

Possono effettuare il ravvedimento i soggetti passivi dell'IMU.

Si ricorda che sono tenuti al versamento dell'IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali **il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** sugli stessi.

Sono altresì soggetti passivi:

- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Benefici del ravvedimento operoso

Per **omesso o insufficiente versamento** del tributo è prevista una **sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato**.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati, mediante il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.

La **sanzione è ridotta**, sempre che la **violazione non sia stata già constatata** e comunque **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

1. ad **1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
2. ad **1/9 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore sono stati commessi;

3. ad **1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
4. ad **1/7 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
5. ad **1/6 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
6. ad **1/5 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997) od omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).

Le sanzioni, ad eccezione dei casi di omesso o insufficiente versamento, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.



Attenzione

Si segnala che il mancato versamento, nei termini previsti, della sanzione ridotta, comporta la non applicazione del beneficio connesso al ravvedimento, con la conseguente applicazione della sanzione nella misura ordinaria.

Modalità operative

Se si sceglie di ravvedere la violazione entro il 16 luglio 2021, devono essere versati cumulativamente i seguenti importi:

- **importo dovuto**, che doveva essere versato entro il 16 giugno 2021;
- **sanzione ridotta** pari ad un decimo del minimo (1,5%);
- **interessi** calcolati al tasso di interesse legale.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

L'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell'IMU utilizzando il modello di pagamento F24, in modo da poter compensare eventuali eccedenze d'imposta con il debito IMU.

Per effettuare i relativi versamenti con F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo :

3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;

3913 - IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;

3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;

3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;

3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;

3919 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO;

3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;

3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE;

3939 - IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE.

Il versamento può essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta, in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;

- nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Utilizzo del modello F24EP

Chi effettua il versamento, tramite modello F24EP, delle somme dovute a titolo di IMU, deve utilizzare i seguenti codici tributo:

"350E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

"351E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

"353E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"355E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

"359E" denominato IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;

"360E" denominato IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU" (valore G), con l'indicazione:

- nel campo "codice", del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nel campo "estremi identificativi", nessun valore;
- nel campo "riferimento A" (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra "A" (acconto), "S" (saldo), "U" (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra "R" (ravvedimento) oppure "N" (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra "V" (immobili variati) oppure "N" (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
- nel campo "riferimento B", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".